



Deliberazione 14 novembre 2019, n. 114

Oggetto: Bando per l'erogazione di contributi per la valorizzazione delle mura storiche, ai sensi della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 "Città murate della Toscana"- anno 2019. Presa d'atto e approvazione della graduatoria redatta dalla commissione tecnica per la valutazione della qualità. Determinazione entità del contributo.

<i>Sono presenti</i>	EUGENIO GIANI	Presidente del Consiglio regionale
	LUCIA DE ROBERTIS	Vicepresidente
	ANTONIO MAZZEO	Consigliere segretario
<i>Sono assenti</i>	MARCO STELLA	Vicepresidente
	MARCO CASUCCI	Consigliere segretario

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Vista la legge regionale 1 agosto 2016 n. 46 ("Città murate della Toscana") che prevede un contributo una tantum per spese di investimento a favore dei Comuni della Regione Toscana che intendono realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle "mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri e dei castelli, mediante ripristino dell'accessibilità dei luoghi e la creazione di percorsi culturali.";

Considerato che la citata l.r. n. 46/2016 all'articolo 6 ter "Contributi per l'anno 2019", comma 1, introdotto con legge regionale 15 febbraio 2019 n. 9, stabilisce che "per le finalità di cui all'art. 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all'articolo 2, anche per l'anno 2019";

Considerato che per le finalità di cui alla l.r. 46/2016 il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi una tantum in conto capitale a favore dei Comuni toscani che intendono realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle "mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri e dei castelli, mediante ripristino dell'accessibilità dei luoghi e la creazione di percorsi culturali";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 20 marzo 2019, n. 27 "Città murate. Indirizzi per il procedimento di assegnazione tramite bando dei contributi per l'anno 2019, ai sensi della l.r. 46/2016, come integrata dalla l.r. 15 febbraio 2019, n. 9";

Richiamati:

- il decreto dirigenziale n. 306 del 18 aprile 2019 "Bando per la concessione dei contributi per la valorizzazione delle mura storiche previsti dalla legge regionale 1 agosto 2016 n. 46 "Città murate della Toscana", anno 2019" con cui si è approvato il testo del bando e fissata la data del 21 giugno 2019 quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Bando);
- il decreto dirigenziale n. 486 del 10 giugno 2019 con il quale è stato stabilito di prorogare, a lunedì 8 luglio 2019, la data di scadenza sopraindicata;

Preso atto che entro il suddetto termine dell'8 luglio 2019 sono pervenute complessivamente n. 44 domande da parte di Comuni toscani (documentazione conservata agli atti del Settore);

Richiamato il decreto del Segretario generale del 22 maggio 2019, n. 383, di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di cui all'articolo 4 della l.r. 46/2016 per la valutazione di qualità del progetto;

Visto il decreto dirigenziale del 6 novembre 2019, n. 800 "Bando per l'erogazione di contributi per la valorizzazione delle mura storiche, ai sensi della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 "Città murate della Toscana". Approvazione elenco domande irricevibili ai sensi dell'articolo 5 del Bando, elenco domande inammissibili ai sensi art. 6, comma 4, del bando ed elenco domande ammesse ai sensi

dell' art. 6, comma 5 del Bando" con i seguenti relativi allegati:

- l'elenco delle domande irricevibili ai sensi dell'articolo 5, del Bando (allegato A del decreto) con le relative motivazioni;
- l'elenco delle domande inammissibili ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Bando, poiché prive dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del Bando (allegato B al decreto) con le relative motivazioni;
- l'elenco delle domande ammesse da trasmettere alla commissione tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, del l.r. 46/2016, per la valutazione di qualità del progetto (allegato C del decreto);

Preso atto del verbale della commissione tecnica per la valutazione di qualità riunitasi in data 7 e 11 novembre 2019 dal quale risulta che sono state esaminate le domande ammissibili, l'analisi dei progetti e i punteggi previsti dall'articolo 7, comma 2 del bando, conservato agli atti del competente ufficio;

Preso atto della graduatoria (allegato A parte integrante del presente atto) stilata dalla commissione suddetta e concernente:

- l'elenco dei progetti oggetto di domanda dei comuni ammessi al finanziamento e finanziabili;
- l'elenco dei progetti oggetto di domanda dei comuni ammessi al finanziamento ma non finanziabili per esaurimento dello stanziamento di bilancio previsto a finanziamento della legge;
- l'elenco dei progetti oggetto di domanda dei comuni non ammessi al finanziamento in quanto non idonei perché valutati con un punteggio inferiore alla soglia minima dei 40 punti, prevista dal bando, articolo 8, comma 2, per la concessione del contributo stesso;

Considerato che il limite complessivo massimo finanziabile è di euro 1.170.000,00;

Richiamato l'articolo 8, comma 6 del bando nel quale si prevede che "qualora la somma totale dei contributi erogabili sulla base della graduatoria approvata dall'Ufficio di Presidenza dovesse superare lo stanziamento complessivo indicato al comma 5, gli importi necessari a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite di euro 1.170.000,00";

Ritenuto di finanziare i progetti che hanno ottenuto una valutazione di 41 punti e che, a seguito del superamento del citato limite massimo, si rende necessario ridurre ai sensi dell'articolo 8, comma 6 del bando proporzionalmente in misura percentuale gli importi concessi così come riportato nella tabella n. B del citato allegato A parte integrante del presente atto;

A voti unanimi;

delibera

1. di prendere atto, sulla base di quanto specificato in narrativa, degli esiti della commissione tecnica per la valutazione della qualità, quali risultano dal verbale del 7 e 11 novembre 2019;
2. di approvare, sulla base della graduatoria stilata dalla commissione suddetta, così come riportato nell'allegato A parte integrante del presente atto:
 - l'elenco dei progetti oggetto di domanda dei comuni ammessi al finanziamento e finanziabili;
 - l'elenco dei progetti oggetto di domanda dei comuni ammessi al finanziamento ma non finanziabili per esaurimento dello stanziamento di bilancio previsto a finanziamento della legge;
 - l'elenco dei progetti oggetto di domanda dei comuni non ammessi al finanziamento in quanto non idonei perché valutati con un punteggio inferiore alla soglia minima dei 40 punti, prevista dal bando, articolo 8, comma 2, per la concessione del contributo stesso.

3. di finanziare i progetti che hanno ottenuto una valutazione di 41 punti e che, a seguito del superamento del citato limite massimo di euro 1.170.000,00, si rende necessario ridurre, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 del bando, proporzionalmente in misura percentuale gli importi dei contributi concessi così come riportato nella tabella n. B del citato allegato A;

4. di dare mandato ai dirigenti competenti di predisporre gli atti necessari per procedere alla concessione del contributo, secondo quanto disposto dalla l.r. 46/2016 e del relativo bando, negli importi risultanti dalla quantificazione di cui all'allegato A tabella B della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE
Eugenio Giani

IL SEGRETARIO
Silvia Fantappiè